

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Proposta di Modifica delle norme regolamentari e statutarie dell' O.C.F.

MOZIONE N. 11

L'art. 7 dello statuto regola l'onere delle spese per il funzionamento dell'OCF, in particolare è previsto che la quota di spettanza di OCF venga predeterminata dal CNF il quale la richiede, in uno al contributo adesso spettante per legge, ai singoli COA i quali provvedono alla riscossione e poi alla trasmissione al CNF.

IL CNF una volta incassate le somme le trasferisce ad OCF.

La natura di ente pubblico del CNF però preclude la possibilità che tale modalità di riscossione possa essere applicata, considerato che le somme così incassate entrano a far parte, a pieno diritto, nel Bilancio del Consiglio Nazionale il quale non può quindi disporre a favore dell'OCF.

L'esperienza maturata successivamente al Congresso di Rimini, onde superare i limiti imposti dalla legge, ha portato ad individuare una procedura di determinazione della quota da parte dell'OCF, e di riscossione della stessa da parte degli Ordini con trasmissione al CNF il quale provvede a girarla ad OCF.

Poiché, comunque ed in ogni caso, l'onere di pagamento della quota per il corretto funzionamento di OCF ricade su ogni singolo iscritto, si propone di seguire il seguente iter procedimentale per la determinazione e riscossione della quota per OCF:

- a) determinazione contributo da parte di OCF;
- b) comunicazione di detta quota ad Ordini e CNF;
- c) incasso quota da parte dei COA;
- d) trasmissione della somma dai COA al CNF;
- e) rimessione della stessa da CNF ad OCF nei 30 gg. successivi all'incasso.

Il nuovo testo dell'Art. 7 del regolamento vedrebbe espunte le parti in Rosso e sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo.

“ART. 7 (Costi del Congresso e dell'Organismo Congressuale Forense)

1. I costi per l'organizzazione e la celebrazione del Congresso **e delle eventuali ulteriori sessioni di lavori congressuali**, al netto dei ricavi, e quelli per il funzionamento di OCF sono **sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense che li apposta nel proprio bilancio, tenendo contabilità e rendicontazione separate, e li eroga ad OCF entro i trenta giorni successivi all'approvazione dei bilanci di cui al successivo comma 4. a carico dai COA territoriali.**

~~2. Il CNF tiene conto dei costi di cui al comma 1 ai fini della determinazione della misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 35, comma 2, della legge professionale, che gli Ordini provvedono a contabilizzare e riscuotere ai sensi dell'art. 29, comma 5 della legge professionale.~~

3. Ai componenti di OCF è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4. OCF, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispose il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno in corso, entrambi corredati da relazione illustrativa e li trasmette al CNF il quale, entro il 28 febbraio successivo, rilascia il proprio parere motivato contenente eventuali richieste di chiarimento e/o rettifica.

Entro i quindici giorni successivi, OCF trasmette i bilanci consuntivo e preventivo, con le relative relazioni ed il parere rilasciato dal CNF, ai Presidenti dei COA e li convoca in apposita assemblea, da svolgersi entro i trenta giorni successivi, per l'approvazione dei bilanci.

5. La mancata approvazione del bilancio consuntivo ovvero del bilancio preventivo comporta la convocazione da parte del Presidente del CNF di una sessione congressuale ulteriore di cui al precedente art. 3, comma 7.

6. La misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 35, comma 2, della legge professionale, è determinato da OCF ed è riportato nel proprio bilancio preventivo da approvarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. L'entità del contributo dovuto dal singolo iscritto viene comunicato da OCF al CNF ed agli Ordini Territoriali.

8. Gli Ordini provvedono:

8.1. a contabilizzare nel proprio bilancio ed a riscuotere, ex art. 29, comma 5 della legge professionale, il contributo annuale dovuto dall'iscritto, sia per la quota di competenza del CNF e sia quella determinata dall'OCF.

8.2. a versare al CNF entro il 30 giugno di ogni anno sia la quota di competenza del CNF e relativa all'anno antecedente sia la quota di spettanza dell'OCF e relativa al corrente anno.

9. Il Consiglio Nazionale Forense apposta nel proprio bilancio la quota di spettanza dell'OCF, tenendo contabilità e rendicontazione separate, e li eroga ad OCF entro i trenta giorni successivi all'incasso.

ART. 8 (Modifiche delle presenti norme regolamentari e statutarie)

1. Le presenti norme regolamentari e statutarie possono essere modificate dal Congresso all'esito di sessione congressuale appositamente convocata ai sensi delle disposizioni precedenti.

2. Le proposte di modifica sono presentate nel rispetto e con le modalità previste negli articoli precedenti per le proposte di deliberati congressuali.

3. La sessione relativa alla trattazione delle proposte di modifica è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Delegati aventi diritto al voto e le modifiche proposte si intendono approvate con la maggioranza di due terzi dei votanti.

ART. 9 (Norma transitoria per la prima elezione dell'Organismo Congressuale Forense)

1. La prima elezione di OCF si svolge, con le modalità di cui al precedente art. 6, non oltre trenta giorni dall'approvazione delle presenti norme regolamentari e statutarie.

2. Le operazioni elettorali relative a ciascun Distretto si svolgono nel luogo indicato dal presidente del seggio nell'avviso di convocazione che è trasmesso, con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata ai presidenti di ciascuno dei COA del Distretto i quali provvedono a darne immediata comunicazione ai Delegati del proprio Ordine.

3. La prima elezione dell'Ufficio di coordinamento di OCF e delle relative cariche si svolge non oltre trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni di cui al comma precedente.

4. I Delegati già eletti per il XXXIII Congresso Nazionale Forense restano in carica fino all'apertura del successivo Congresso con i compiti e le funzioni di cui all'art. 4 e seguenti delle presenti disposizioni.

ART. 10 (Disposizione finale)

Con l'approvazione delle presenti norme regolamentari e statutarie adottate in attuazione dell'art. 11 39, comma 3, legge professionale, sono abrogate tutte le previgenti norme statutarie e regolamentari relative al Congresso Nazionale Forense ed all'organismo di sua rappresentanza denominato Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.

ALLEGATO A 1.

Il sistema informatico di voto e di scrutinio per le elezioni dei Delegati dovrà assicurare almeno le seguenti caratteristiche: a) deve prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati; b) deve essere assicurata una particolare procedura per l'attivazione che preveda l'utilizzo di almeno due o più password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate; almeno una password sarà rilasciata al Presidente del Consiglio dell'Ordine o suo Delegato ed un'altra al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico; c) deve prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso delle password; d) deve prevedere che il riconoscimento e quindi l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga, previa identificazione dello stesso, tramite apposite funzioni che consentono

al sistema di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge, con l'inserimento del codice fiscale o con l'inserimento di un codice casuale generato per ogni votante; controlli la registrazione dell'avente diritto al voto; verifichi che il votante non abbia già votato e registri l'avvenuta voto da parte dell'iscritto; e) deve prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante sarà deposta, previa possibilità di verifica personale sulla conformità alla scelta effettuata, nella apposita urna e che rispetti la segretezza del voto e riporti esclusivamente la scelta effettuata dal votante; f) deve prevedere che "blocchi" al termine del voto di ogni iscritto la postazione in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo; g) deve prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione dovranno essere effettuate utilizzando le stesse password di cui alla lettera b); h) deve prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o consentire di accedere ai risultati fino al momento in cui non verrà effettuata la chiusura definitiva delle votazioni, ad eccezione della verifica del numero complessivo dei votanti fino a quel momento e del numero parziale dei votanti per ciascun diverso giorno di votazione; i) deve prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle password di cui alla lettera b), consenta di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso al sistema e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema fornisca i risultati l) deve registrare su disco fisso non manomissibile tutte le operazioni di voto, salvaguardando la segretezza del voto. 2. Nel caso si proceda con votazioni con sistema informatico si accerta prima dell'inizio del voto accerta il funzionamento del sistema ed il rispetto delle caratteristiche di cui al comma che precede. 3. L'accesso alle postazioni elettorali, che dovranno garantire la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante, deve essere poi controllato che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto. 4. Nel caso si proceda con votazioni con sistema informatico le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, verranno sigillate e conservate. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avverranno solo in caso di reclamo avverso i risultati elettorali presentato secondo le modalità e per le motivazioni previste nel regolamento per l'elezione dei Delegati al Congresso.